



DECRETO AGGIUNTIVO 27 SETTEMBRE 1868

**(Agli Statuti dell'Ordine Equestre di San Marino)**

**Il Generale Consiglio Principe e Sovrano:**

**visto lo Statuto dell'Ordine Equestre di San Marino sanzionato li 22 marzo 1860,**

**sentito il parere dei Congressi di Stato,**

**considerando che l'Ordine Cavalleresco di San Marino, istituito dalla Repubblica a  
riconoscenza degli esteri, che si resero benemeriti del nostro Stato per servigi resi, o per  
beneficenze esercitate, o che salirono in fama nelle scienze, nelle lettere, e nelle arti, abbisogna  
di qualche dichiarazione, aggiunta, e modificazione, affinchè si mantenga nel suo splendore,**

**per presente Senato- consulto.**

**Decreta:**

**1. - Il Gran Magistero dell'Ordine Equestre di San Marino appartiene al Consiglio Principe e  
Sovrano, ed in suo nome ne esercitano le incombenze i depositari del potere esecutivo, cioè i  
Reggenti pro tempore, i quali soli hanno diritto di fregiarsi delle grandi insegne dell'Ordine  
nelle pubbliche funzioni, e nei ricevimenti solenni, finchè dura l'esercizio della loro carica.**

**2. - Il numero dei decorati non sarà maggiore:**

**Pei Cavalieri di Gran Croce di N. 50**

**Pei Grandi Uffiziali " 100**

**Per gli Uffiziali Maggiori (Commendatori) " 200**

**Per gli Uffiziali " 400**

**Pei Cavalieri " 2000**

**3. - Niuno potrà essere nominato alla dignità di Gran Croce e Grande Ufficiale, se non riveste  
le qualità di Ministro, o almeno il Consigliere di Stato, od altra equivalente, e se nella  
professione delle scienze, delle lettere o delle arti non ha acquistato una fama europea. - Se ne  
ecceppa il solo caso, in cui il candidato abbia reso alla Repubblica servigi veramente  
straordinari da meritare quello straordinario guiderdone.**

**4. - Per le promozioni da un grado all'altro si richieggono nuovi titoli di benemeranza, dopo  
quelli che hanno dato luogo alla prima concessione; e ad ogni modo, fuori del caso eccezionale**

**di meriti straordinari, la promozione non avrà luogo, se non dopo che sieno trascorsi anni due, nei gradi inferiori di Cavaliere ed Ufficiale, e tre, nei superiori di Commendatore e Grand'Ufficiale.**

**5. - Prima che venga rassegnata al Consiglio Principe una proposta di decorazione in favore di un candidato, l'Ecc.ma Reggenza ne sottoporrà i titoli all'esame di uno dei Congressi di Stato, il quale darà un voto scritto motivato, di cui si farà relazione al Consiglio Principe. Se il voto sarà negativo, la Reggenza, riferendone al Consiglio, chiederà la facoltà d'assumere maggiori informazioni sul candidato, che non potrà riproporsi, salvo che si scoprano, o sopraggiungano nuovi titoli di benemerenzza.**

**6. - Occorrendo qualche disposizione di regolamento per l'esecuzione degli Statuti dell'Ordine, o della presente addizione, l'Ecc.ma Reggenza è autorizzata a darla, dietro il voto conforme di uno dei Congressi di Stato.**

**7. - Il Segretario di Stato per gli affari esteri avrà cura di raccogliere dai giornali, o in quell'altro miglior modo che crederà, le notizie del decesso dei decorati, affine di riconoscere le vacanze che ne potessero risultare nelle varie classi.**

#### **Articolo addizionale.**

**Le insegne del Gran Maestro dell'Ordine di San Marino, portate dai soli Ecc.mi Capitani Reggenti pro-tempore in costume di alta gala, consisteranno per l'avvenire nella decorazione della massima dimensione prescritta dagli Statuti, addossata da una raggiera a fasci alternati, come sono stabiliti per il crachat, circondata da una ghirlanda di ulivo e di quercia, come nell'arma dello Stato, e caricata al centro di uno scudo con l'effigie di San Marino Protettore, con la leggenda intorno - Relinquo vos liberos ab utroque homine - in lettere d'argento su fondo azzurro.**

**Queste insegne penderanno dal gran collare formato dal nastro dell'Ordine, largo 10 centimetri.**